

NOTAIO
Dott. GRAZIA PREVETE
Via dei Mille 18 - 10123 TORINO
Tel. 011/8122451 - 8121329
Fax 011/8127672

N. 44097 DI REPERTORIO N. 16215 DI RACCOLTA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE ARCHIVIO DELLE DONNE IN PIEMONTE APS
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di maggio,
18.5.2021

in Torino, al civico numero diciotto della via Dei Mille

essendo le ore diciotto

Avanti a me GRAZIA PREVETE, Notaio alla residenza di Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è comparsa la signora

PETRICOLA ELENA, nata a Torino (TO) il 18 febbraio 1973, residente a Torino (TO), Via Antonio Canova n. 25,

Codice Fiscale PTR LNE 73B58 L219R;

nella sua qualità di Presidente dell'Associazione di promozione sociale "ARCHIVIO DELLE DONNE IN PIEMONTE - APS" con sede a Torino (TO), Via Vanchiglia n. 3, iscritta al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale al numero 86/TO, Codice Fiscale 97676960012.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assunta la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale mi nomina segretario per la redazione del verbale dell'assemblea che si tiene in presenza e in audio-videoconferenza, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale e dell'articolo 73 DL 17 marzo 2020 numero 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 numero 27, alla mia costante presenza in data odierna, convocata in questo giorno ed a questa ora presso il mio studio in Torino, via Dei Mille 18 e sulla piattaforma "Google Meet"

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adeguamento Statuto ArDP al Dlgs 3/7/2017 (Codice Terzo Settore) con particolare riferimento a:

- "discriminazioni in relazione all'ammissione degli associati"

- Art. 10, lettera b: per l'assemblea straordinaria di scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 delle/i socie/i aventi diritto di voto.

La presidente dell'Assemblea PETRICOLA ELENA constatato:

CHE la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 8 del vigente Statuto Sociale e dell'articolo 73 del DL 17 marzo 2020 numero 18 sulla piattaforma Google Meet;

CHE è qui presente la Presidente PETRICOLA ELENA;

CHE sulla piattaforma Google Meet sono presenti le componenti del Comitato di Gestione Staffieri Sara e Campini Renata mentre hanno scusato l'assenza le altre componenti;

CHE sulla piattaforma Google Meet su un totale di numero ventidue associate sono presenti o rappresentate numero dodici associate;

CHE sono pertanto presenti o rappresentate tredici associate;

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione e valida ed atta a discutere e deliberare sul proposto ordine del giorno, il

cui verbale viene redatto da me Notaio nominato segretario. Aperta l'adunanza, la presidente preliminarmente fa constare come l'intervento sulla piattaforma Google Meet consenta a tutte le intervenute di partecipare alla discussione, di visionare eventuali documenti e di votare simultaneamente e che quindi risponda a tutte le indicazioni previste dalla norma sopraindicata e dallo Statuto sociale.

Prendendo la parola sui punti all'Ordine del Giorno, la Presidente comunica all'Assemblea che la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte con e-mail in data 10 maggio 2021 aveva richiesto la modifica del vigente Statuto ai sensi dell'articolo 35 comma 2 del Dlgs 117/2017 per pretesa discriminazione in relazione all'ammissione degli associati in quanto l'articolo 4 del nostro Statuto prevede che associate possano essere solo le donne e gli enti e associazioni che ne condividano le finalità, nonchè la modifica dell'articolo 10 dello Statuto stesso che prevede che lo scioglimento possa essere deliberato con una maggioranza dei tre quinti delle associate presenti o rappresentate, mentre il Codice Civile prevede che lo scioglimento possa essere deliberato con una maggioranza dei tre quarti di tutte le associate.

L'Associazione ha risposto alla richiesta della Regione contestando con una lettera documentata ed esaustiva la pretesa discriminazione, richiamando in particolare la Direttiva Comunitaria 2004/113, che ha integrato il Codice Pari Opportunità di cui al Dlgs 11 aprile 2006 numero 198.

La Regione Piemonte con e-mail in data 14 maggio 2021 ha ritirato la richiesta di modifica relativa alla pretesa discriminazione, mentre ha ribadito la necessità della modifica della maggioranza necessaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

La Presidente prosegue affermando che è quindi necessario per la permanenza nel Registro Regionale delle APS, che consente la migrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, modificare unicamente l'articolo 10 dello Statuto e propone di sostituire l'ultimo comma con il seguente testo:

"Le delibere sono valide con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) delle socie presenti o rappresentate per quanto riguarda le modifiche statutarie e con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) di tutte le socie per quanto riguarda lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione"

Al termine la Presidente propone all'Assemblea di approvare la modifica dell'articolo 10 e di non modificare lo Statuto Sociale per quanto riguarda la pretesa discriminazione e la invita a deliberare in merito.

L'assemblea, non essendoci alcuna opposizione alle proposte avanzate, dopo breve discussione e richiesta di chiarimenti puntualmente forniti dalla Presidente, all'unanimità per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare la variazione all'articolo 10 dello Statuto relativa alla maggioranza richiesta per deliberare lo scioglimento o liquidazione dell'Associazione nel testo proposto dalla Presidente;
- 2) di non modificare lo Statuto nella parte riguardante la pretesa discriminazione in relazione all'ammissione degli associati; ;
- 3) di approvare il nuovo testo dello Statuto, contenente la modifica

dell'articolo 10 sopraindicata, articolo per articolo e nel suo complesso;

4) di delegare la Presidente dell'Associazione ad apportare allo Statuto tutte le modifiche eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale o eventualmente in altri Registri.

Il testo dello Statuto Sociale viene da me Notaio allegato al presente verbale, sotto la lettera "A", visto ne varietur dalla comparente stessa e da me Notaio, omessane la lettura per espressa dispensa della comparente.

La Presidente infine, poichè è stato esaurito ogni argomento posto all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara chiusa la discussione e sciolta l'Assemblea.

Si richiede l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte indirette di cui all'articolo 82 D.Lgs 117/2017 (esenzione dalle imposte di registro e di bollo).

Questo atto, scritto e dattiloscritto da me Notaio e da persone di mia fiducia su un solo foglio di cui occupa tre pagine è stato da me letto alla comparente, la quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti quaranta

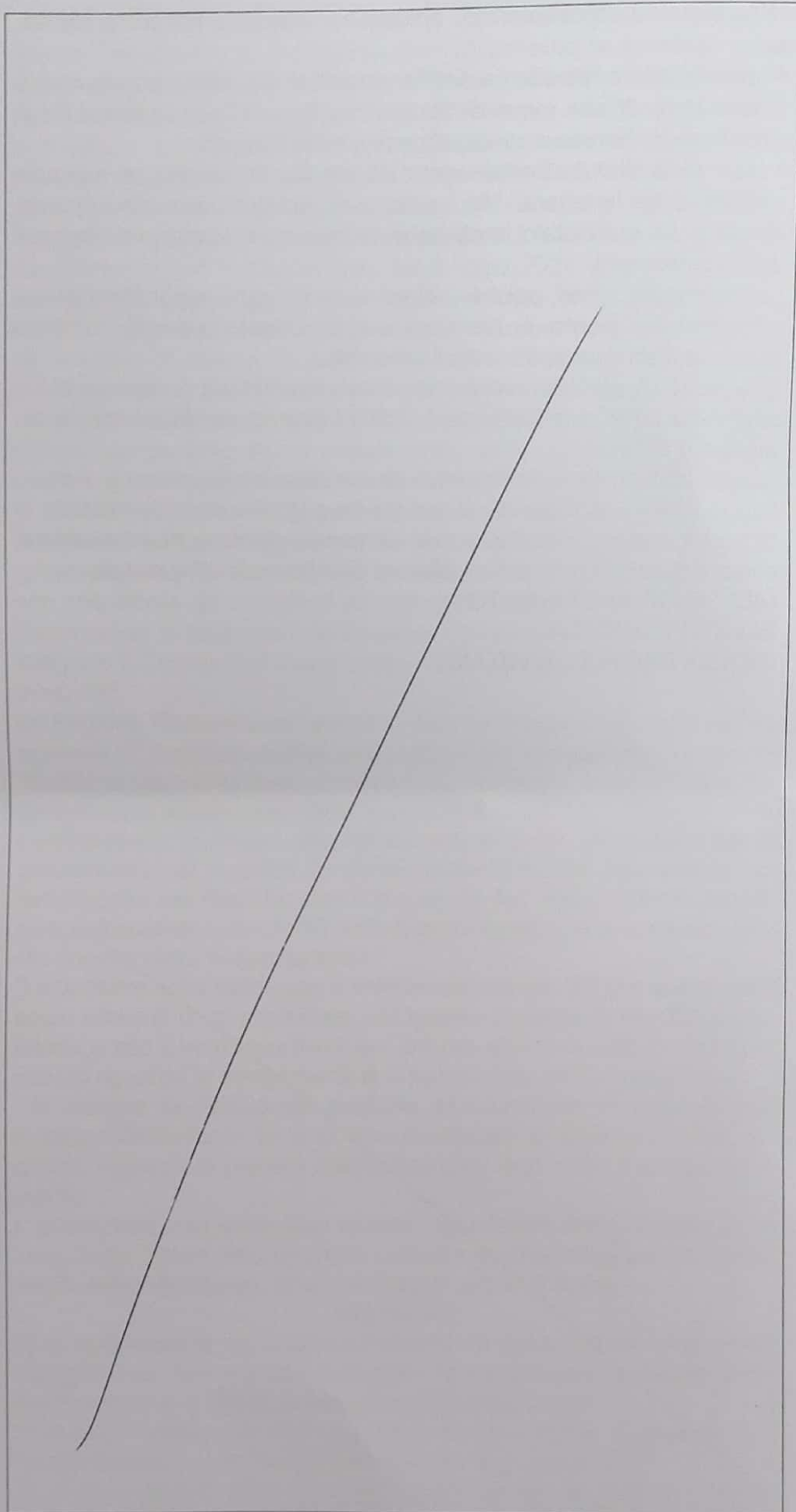
(ALL'ORIGINALE FIRMATO:)

ELENA PETRICOLA

GRAZIA PREVETE NAOTAIO



[Handwritten signature]



**ALLEGATO "A" AL NUMERO 16215 DI RACCOLTA
STATUTO**

Art. 1 - Denominazione e sede legale

E' costituita a tempo indeterminato un'associazione di promozione sociale denominata senza vincoli grafici "Archivio delle Donne in Piemonte APS" (in seguito denominata ArDP) con sede in Torino.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al D.Lgs 117/2017.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro, opera in ambito regionale, nazionale e internazionale e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, e si prefigge quale scopo primario di promuovere, coordinare, indirizzare e svolgere ogni azione socio-culturale diretta a conservare e a mantenere viva la storia e la memoria delle donne e del movimento delle donne in un dialogo aperto e senza pregiudizi e a tal fine si propone, sia organizzando in proprio sia partecipando ad iniziative promosse da altri soggetti:

- a) costituire, ampliare e rendere accessibile al pubblico un archivio storico dedicato alle donne;
- b) raccogliere, riunire, conservare e valorizzare materiali e documenti di interesse per la storia delle donne e del movimento delle donne: fondi archivistici e bibliografici, materiali audiovisivi, archivi fotografici e artistici, cultura materiale, diaristica e documenti epistolari, materiale iconografico e letteratura non convenzionale (materiale grigio), materiali digitali e digitalizzati;
- c) promuovere la conoscenza, la cura e la trasmissione della ricchezza costituita dalla produzione culturale delle donne;
- d) operare affinché l'archivio disponga di una sede adeguata e multifunzionale che costituisca il luogo reale, simbolico e virtuale dove possano confluire archivi e biblioteche delle associazioni di donne già esistenti ed essere accolti in prospettiva altri fondi di enti, associazioni, gruppi e singole donne;
- e) operare affinché a partire da questo luogo si sviluppi un coordinamento in rete (inteso sia come rete di relazioni sia come rete di raccordo telematico) con le altre realtà presenti sul territorio regionale e nazionale, che abbiano fondi attinenti alla storia e alla memoria delle donne;
- f) operare affinché i mezzi per l'attuazione e il funzionamento dell'archivio vengano predisposti anche con il concorso sia degli Enti locali (Regione, Province, Comuni) e di altre istituzioni quali le Università sia

di soggetti pubblici e privati;

g) operare affinché un provvedimento legislativo regionale riconosca il valore e la necessità della conservazione della memoria e della storia delle donne in Piemonte e assicuri la continuità di un'azione in tal senso;

h) operare al fine di essere una risorsa attiva per la ricerca storica, quale riferimento informativo e di promozione di studi di storia delle donne. A tale scopo l'ArDP dovrà disporre di una biblioteca aggiornata con i più importanti studi delle donne e studi di genere a livello nazionale e internazionale;

i) porsi come soggetto permanente di una ricerca archivistica, bibliografica e biblioteconomica, condotta sulla base di progetti di ricerca che rispondano sia a criteri rigorosamente scientifici attenti ad una prospettiva di genere sia alle domande diffuse di conoscenza sul passato delle donne che emergeranno di volta in volta;

j) porsi come un punto di riferimento per le scuole e dunque costituire un luogo idoneo per attività di formazione per studenti e per l'aggiornamento delle/dei docenti;

k) porsi come un centro specialistico per la formazione all'archivistica, al trattamento dei documenti e alla biblioteconomia in una prospettiva di genere;

l) promuovere gli studi delle donne e gli studi di genere a tutti i livelli della formazione e nei diversi ambiti disciplinari.

Art. 3 - Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione nel perseguimento delle sue finalità ed ai sensi dell'articolo 5 Dlgs 117/2017 si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale anche organizzandosi in gruppi di lavoro autonomo:

1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art.5 del D.lgs 117/2017 (art. 5 lettera i)

2) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educative (art.5 lettera d)

3) organizzazione di iniziative e manifestazioni, convegni, conferenze, seminari, dibattiti di carattere culturale, sociale e politico, nonché spettacoli, proiezioni cinematografiche e audiovisive, mostre storiche e artigianali

3) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, di cui all'art. 5 D.lgs 117/2017 (art. 5 lettera w) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco

4) organizzazione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 numero 42 e successive modifiche (art.5 lettera f);

5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art 5 lettera h) anche mediante promozione e conduzione di ricerche sulla storia e la memoria delle donne e del movimento delle donne;

6) promozione e svolgimento di lavori di censimento e ricognizione di fondi archivistici attinenti la storia delle donne esistenti in Piemonte, di

materiali e documenti, anche mediante la raccolta di materiali e documenti donati o ceduti in comodato;

7) organizzazione della messa a disposizione del pubblico e della consultazione dei materiali e dei documenti;

8) promozione e conduzione del riordino e del trattamento dei documenti secondo i criteri dell'archivistica di genere;

9) bandire concorsi, premi e borse di studio;

10) realizzare e produrre materiali di studio, documentazione, informazione, sia cartacei sia multimediali e svolgere attività editoriale, al fine di:

- pubblicare e diffondere i risultati di studi e ricerche prodotti dall'ArDP, o da altri enti, o da singole ricercatrici;

- pubblicare in particolare opere di donne del Piemonte in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, psicologico, antropologico, teatrale, televisivo, cinematografico, fotografico;

11) instaurare rapporti con altri organismi che perseguono finalità simili, per lo scambio di esperienze e il sostegno reciproco;

12) raccogliere fondi mediante attività di autofinanziamento, sottoscrizioni pubbliche e private, richieste di finanziamenti a enti pubblici e privati;

13) partecipare a bandi o progetti inerenti le proprie finalità.

L'Associazione potrà pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'ambito delle attività di interesse generale sopraindicate:

1) organizzare corsi di formazione, corsi di carattere culturale e ricreativo e stages residenziali

2) organizzare manifestazioni, convegni, seminari, dibattiti di carattere culturale, sociale e politico, nonché spettacoli, proiezioni cinematografiche e audio-visive, mostre artistiche e artigianali, mercatini di prodotti artigianali, viaggi e quant'altro sia conforme all'oggetto sociale

3) realizzare, produrre e diffondere materiali informativi e divulgativi sia cartacei sia multimediali o su qualsiasi supporto e con qualsiasi strumento possa rivelarsi utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione

4) instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi che perseguono simili finalità per lo scambio di esperienze e il sostegno reciproco

5) raccogliere fondi mediante attività di autofinanziamento, sottoscrizioni pubbliche e private, richieste di finanziamenti a enti privati e pubblici.

6) partecipare a bandi o progetti inerenti le proprie finalità.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del DLGS 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Comitato di Gestione ed approvata dall'Assemblea delle Socie. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Comitato di Gestione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 DLGS 117/2017.

Art. 4 - Socie o associate

L'ammissione delle socie è regolata in base a criteri non discriminatori

per motivi di provenienza, nazionalità, religione, cultura, orientamenti sessuali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.

Sono associate o socie dell'Associazione:

- le fondatrici cioè le donne intervenute nell'atto costitutivo
- le donne, gli enti e le associazioni che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano per realizzarle.

Possono diventare socie dell'ArDP donne che abbiano compiuto 18 anni, enti e associazioni che condividano gli scopi elencati, si impegnino nella gestione dell'attività dell'associazione, siano accettate dall'assemblea delle socie e sottoscrivano e versino la quota stabilita dal Comitato di gestione.

Le associazioni e gli enti devono essere rappresentati da una o due donne nominate dai rispettivi organi amministrativi.

La durata dell'adesione è illimitata, fatti salvi casi di recesso e di decadenza; è esclusa la temporaneità dell'adesione.

La decadenza delle socie avviene:

- a) automaticamente in caso di mancato pagamento della quota sociale annuale, stabilita dal Comitato di gestione;
- b) su delibera dell'assemblea a maggioranza qualificata (60% delle socie presenti o rappresentate), per le socie che contravvengano ai principi ispiratori dello statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate degli Organi sociali.

Tutte le socie hanno diritto ad usufruire delle attrezzature e della sede secondo le norme stabilite dal Regolamento, a partecipare alle attività della associazione e alle assemblee con diritto di voto, nonché ad esaminare i libri sociali a semplice richiesta scritta inviata al Comitato di gestione.

Le socie devono corrispondere il contributo annuale nella misura e nei termini che verranno stabiliti dal Comitato di gestione.

Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente, pena la decadenza.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Le socie possono recedere in qualsiasi momento dall'associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comitato di gestione a far tempo dalla data di ricevimento della lettera stessa.

Nessun diritto può essere vantato dalle socie decadute o recedute. L'attività svolta dalle Socie in favore dell'Associazione è prestata a titolo gratuito, quale attività di volontariato, può essere previsto un rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti eventualmente stabiliti dall'Assemblea delle socie.

3. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

3. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017.

4. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti interessati dalla legge n. 266 dell'11 agosto



1991 esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Art. 5 - Registro delle donatrici e dei donatori

Chi dona all'ArDP un proprio fondo archivistico o documentario riceverà un attestato e, salvo espressa richiesta contraria, sarà automaticamente iscritta/o in qualità di donatrice/donatore in un apposito registro, conservato tra i libri societari. All'atto della donazione sottoscriverà inoltre, salvo diverse disposizioni, una liberatoria relativa alla legge sulla privacy.

Art. 6 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'ArDP:

- l'Assemblea delle socie;
- il Comitato di gestione;
- la presidente;
- la tesoriera;

Art. 7 - L'Assemblea

L'assemblea delle socie può essere ordinaria e straordinaria ed è presieduta dalla presidente o in caso di assenza da una socia designata dalle intervenute.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'assemblea straordinaria invece può essere convocata dal Comitato di gestione ogni qualvolta esso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/3 delle socie.

L'assemblea è sovrana. Le delibere assunte secondo le norme previste dal presente statuto vincolano le socie assenti o dissenzienti.

Art. 8 - Convocazione delle assemblee

La convocazione dell'assemblea viene effettuata dalla presidente con comunicazione scritta o in forma telematica e con avviso affisso nella sede sociale almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione, salvo casi di urgenza.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione solo se sono presenti o rappresentate almeno i due terzi delle socie ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero delle intervenute.

Sono ammesse deleghe; ciascuna socia non può essere portatrice di più di una delega.

Copia di tutte le delibere dell'assemblea sono depositate presso la sede sociale e sono a disposizione delle associate, le quali hanno facoltà di chiederne copia.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutte le socie che vi partecipano possano essere identificate, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuna di esse di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso la sede legale della associazione.

Art. 9 - L'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) nomina le componenti del Comitato di gestione;
- d) nomina la presidente e la tesoriera;
- e) delibera la sostituzione delle componenti del Comitato di gestione che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;
- f) delibera sull'ammissione delle socie;
- g) delibera sulla decadenza delle socie;
- h) approva il Regolamento dell'ArDP.

Le delibere sono valide a maggioranza semplice delle socie presenti o rappresentate tranne nei casi di dichiarazione di decadenza di socie, in cui si applica quanto previsto all'Art. 4.

Art. 10 - L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera le modifiche da apportare allo statuto;
 - b) delibera lo scioglimento o la liquidazione della associazione.
- Le delibere sono valide con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) delle socie presenti o rappresentate per quanto riguarda le modifiche statutarie e con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) di tutte le socie per quanto riguarda lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Il Comitato di gestione

Il Comitato di gestione è composto da 5 a 7 componenti (incluse la presidente e la tesoriera) elette dall'assemblea ordinaria, nel numero stabilito dall'assemblea che le nomina.

Le componenti del Comitato di gestione durano in carica 2 anni, sono rieleggibili e le loro cariche sono gratuite. Può essere previsto un rimborso spese.

Il Comitato di gestione svolge le seguenti attività:

- a) cura l'esecuzione delle delibere delle assemblee;
- b) convoca l'assemblea delle socie;
- c) elabora il bilancio consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti;
- d) cura la gestione dell'associazione, provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti, essendo dati ad esso tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) predispone il Regolamento dell'associazione;
- f) predispone il programma annuale di attività dell'associazione;
- g) nomina se lo ritiene opportuno le componenti del Comitato scientifico nel numero che ritiene adeguato.
- h) delibera sulle attività diverse secondarie e strumentali.

Il Comitato di gestione viene convocato dalla presidente o su richiesta di almeno due componenti del Comitato.

La riunione del Comitato è valida se è presente la maggioranza delle componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza delle componenti presenti.

Le riunioni del Comitato di gestione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) che sia

consentito alla presidente della riunione di accertare l'identità delle intervenute, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito alle intervenute di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta presso la sede legale della associazione.

Art. 12 - Il Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di componenti secondo quanto stabilito dal Comitato di Gestione all'atto della nomina, secondo le necessità del programma di attività.

Collabora con il Comitato di gestione e si riunisce secondo modalità decise al proprio interno e comunica al Comitato di gestione gli indirizzi e i pareri che esprime.

Ha il compito di:

- orientare l'indirizzo scientifico delle attività dell'associazione in accordo con quanto espresso in statuto;
- fornire pareri circa la validità scientifica delle iniziative avviate o da avviare;
- collaborare alla realizzazione delle iniziative avviate;
- proporre nuove ricerche e iniziative.

Possono fare parte del comitato scientifico socie scelte dal Comitato di gestione in base alla loro competenza nell'ambito di specifiche attività, o anche persone esterne all'associazione, scelte in base allo stesso criterio. Le componenti durano in carica 3 anni e sono rinominabili.

Art. 13 - La presidente

La presidente viene eletta dall'Assemblea delle socie e fa parte di diritto del Comitato di gestione.

La presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, stipula contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'associazione, rappresenta in giudizio l'associazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 14 - La tesoriera

La tesoriera viene eletta dall'Assemblea, fa parte di diritto del Comitato di gestione ed ha i seguenti compiti:

- a) cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese ed in genere ogni atto contenente una attribuzione o diminuzione del patrimonio dell' associazione;
- b) cura la tenuta dei libri cassa, del libro socie e in genere di tutti i libri sociali facoltativi o obbligatori, nonché tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatole;
- c) cura la verbalizzazione dell'assemblea e delle riunioni del Comitato di gestione.

La tesoriera ha facoltà di aprire conti bancari anche online, di emettere ed incassare assegni, di provvedere a riscuotere da enti pubblici e privati contributi e somme erogate a qualsiasi titolo all'associazione

con firma libera e disgiunta da quella della presidente.

Art. 15 - Beni dell'associazione

Il patrimonio dell'ente, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, secondo quanto previsto dall'articolo 8 DLGS 117/2017.

Sono inoltre patrimonio dell'ArDP i materiali di diverse tipologie donati da singole persone o da enti per gli scopi espressi dal presente statuto. Per i fondi e i materiali in genere ceduti in comodato gratuito temporaneo valgono gli accordi di volta in volta stabiliti e sottoscritti dall'ArDP con gli enti o le persone interessati.

I prodotti delle ricerche eseguite con finanziamento o per iniziativa dell'ArDP sono parte dei suoi beni, così come gli inventari, le indicizzazioni, le rilevazioni e i censimenti.

Per quanto concerne la pubblicazione da parte dell'ArDP di opere di autrici di qualunque disciplina o arte, vale l'accordo tra l'ArDP e l'autrice e da entrambi i soggetti sottoscritto o, in mancanza di questo o dove questo non sia meglio specificato, la legislazione vigente in materia di diritti d'autore/autrice.

Art. 16 - Collaborazioni e convenzioni

L'ArDP può essere soggetto attivo all'interno di associazioni temporanee di scopo per la realizzazione di progetti e iniziative coerenti con quanto espresso in questo statuto.

Può altresì beneficiare di convenzioni con enti pubblici e di altre forme di sovvenzione.

Per la realizzazione dei suoi scopi statuari può inoltre valersi di collaboratrici volontarie o retribuite. Per i contratti applicati a queste collaborazioni valgono le leggi nazionali che regolano i rapporti di lavoro.

Art. 17 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

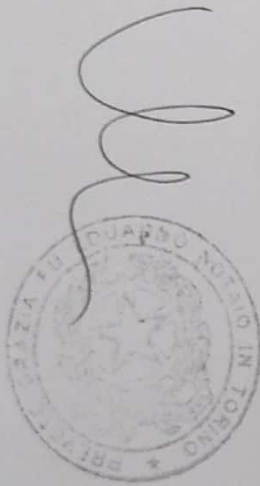
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, o nel diverso termine previsto dalla legge, il Comitato di gestione procederà alla formazione del rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Nel rendiconto deve essere inserita menzione del carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di cui all'art. 5 DLGS 117/2017

I rendiconti approvati dall'assemblea vengono depositati presso la sede sociale; le associate hanno facoltà di consultarli e chiederne copia. In caso di particolari esigenze l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti potrà essere convocata nel più ampio termine di sei mesi.

Art. 18 - Organo di Controllo- Revisore legale dei conti

L'Organo di Controllo viene nominato dall'Assemblea nei casi indicati



dall'articolo 30 del Dlg.s 117/2017, può essere anche monocratico ed ha i compiti indicati nel sopraindicato articolo 30.

Il Revisore legale dei conti viene nominato dall'Assemblea nei casi indicati dall'articolo 31 Dlg.s 117/2017 ed ha i compiti indicati nell'articolo stesso.

Art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di una donna quale liquidatrice, scelta preferibilmente tra le socie. Il patrimonio sociale è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del Dlgs 117/2017.

Art. 20 - Norma transitoria

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le norme di legge in materia

VISTO NE VARIETUR

TORINO 18 MAGGIO 2021

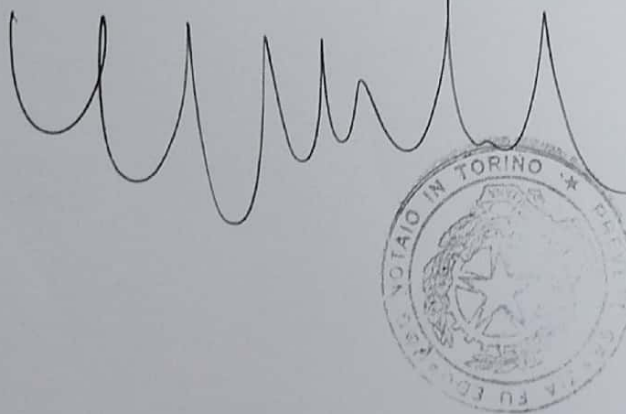
(ALL'ORIGINALE FIRMATO:)

ELENA PETRICOLA

GRAZIA PREVETE NAOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI
LEGGE REGISTRATO A TORINO IL 21 Maggio 2021
AL NUMERO 25193

TORINO, LI' 28 Settembre 2021

A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned above a circular notary seal. The seal features a central emblem with a cross and a star, surrounded by the text "NOTAIO IN TORINO" and "PREVETE NAOTAIO".